

Accordo Regionale

Il giorno 24 Febbraio presso la sede di Uneba Lombardia si sono incontrate le OO.SS

Fisascat Cisl nelle persone di Laura Capitale e Luigi Conte

CISL FP nelle persone di Angelo Murabito, Mauro Ongaro

CGIL FP nelle persone di Gilberto Creston, Lucilla Pirovano

UIL Tucs nelle persone di Roberto Ciccarelli

UIL FP nelle persone di Marialuisa Salamanca, Daniele Ballabio

e la delegazione Uneba, coordinata da Alessandro Palladini e composta da Valeria Gamba, Marco Frisoni, Angelo Moretti e Fabrizio Ondei

concordano quanto segue

1. Tempi di vestizione

In relazione a quanto previsto dall'art.28 del ccnl le parti convengono quanto segue:

- a) sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, ultimo comma, del CCNL, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all'interno dei locali dell'ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione dovrà contemperare il mantenimento dei livelli assistenziali, salvaguardare i carichi di lavoro e consentire il regolare passaggio delle consegne;
- b) al livello di singolo ente sono oggetto di confronto e condivisione le modalità applicative e attuative di quanto previsto al precedente punto;
- c) sono fatti salvi gli accordi aziendali comunque già raggiunti sull'argomento alla data di sottoscrizione dell'accordo: in tali situazioni a livello di singolo ente si avvierà un confronto volto a tenere conto dei contenuti del presente articolo;
- d) restano comunque salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in sede aziendale con riferimento al punto a);
- e) il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione;



Come previsto dall'art.28 del ccnl saranno oggetto di confronto aziendale le tematiche relative alla manutenzione ed uso delle divise.

Si ritiene, inoltre, utile e necessario un primo monitoraggio, entro e non oltre i sei mesi dalla prima applicazione, sulla corretta attuazione di quanto previsto nel presente articolo.



IP (CG) LOMBARDIA
M.S.

XU FISASCAT LOMBARDIA



2. Elemento Garanzia art.43 ccnl Uneba 2017-2019

Le parti, nella loro piena autonomia negoziale, in relazione alle previsioni dell'art. 43 del CCNL UNEBA, statuiscono la seguente regolamentazione che assorbe e sostituisce quanto ivi previsto con specifico riguardo all'elemento di garanzia ed alle quote A e B.

In particolare viene riconosciuta a titolo di welfare contrattuale a favore di lavoratrici e lavoratori una somma pari ad euro 250,00** (euro duecentocinquanta/00**) annui, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).

Tale misura sarà attuata dagli enti datori di lavoro attraverso la consegna di buoni telematici e/o cartacei rappresentativi di beni e servizi di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 che saranno consegnati alle lavoratrici/lavoratori entro il 10 Aprile;

Entro la mensilità del mese di Novembre, alle lavoratrici e lavoratori sarà erogato annualmente un importo lordo pari ad euro 170,00** (euro centosettanta/00**) suddivisibili eventualmente in massimo due quote, fermo restando il proporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale e/o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).

Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell'incidenza su tutti gli istituti differiti.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente intesa, nella sua globalità, integra l'attuazione di quanto rappresentato dall'art. 43 del CCNL UNEBA, con particolare riferimento all'elemento di garanzia, ivi comprese le quote A e B. Resta inteso che il presente punto 2., come previsto dal ccnl, decadrà automaticamente a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale.

3. Acconto Cirl 2022

Le parti sono impegnate a proseguire le trattative finalizzate al rinnovo del contratto integrativo regionale e, al riguardo, a riprova delle loro intenzioni, convengono che, con la busta paga di Giugno 2022, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà erogato un importo a titolo di acconto, pari ad euro 30,00** (euro trenta/00**) lordi, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione/cessazione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).

Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell'incidenza su tutti gli istituti differiti.

Le parti medesime convengono che di tale somma si terrà conto, quale anticipo, nel rinnovo del contratto regionale.

FP (C/IL) LOMBARDIA
CISL P LOMBARDIA
UIL FPL
C/PTISSCAT LOMBARDIA
P. ULCTO - LOMBARDIA

